

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino all'8 giugno 1978)

INDICE

ALBERTINI: Provvedimenti da adottare in favore delle popolazioni dell'alto novarese colpite da alluvioni nell'ottobre 1977 (1365) (risp. PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>)	Pag. 1026	delle merci d'importazione nel settore siderurgico e tessile (1632) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>)	Pag. 1031
BARBARO: Sul disagio economico che attraversa il settore avicolo per quanto riguarda la commercializzazione delle uova (1153) (risp. MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1027	GHERBEZ Gabriella: Sulla grave situazione esistente presso il Provveditorato agli studi di Trieste (1419) (risp. PEDINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1031
CIFARELLI: Sul decreto che concentra a Genova, Trieste, Bari e Brescia le operazioni di sdoganamento del ferro e dei prodotti siderurgici (1639) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1027	GIUDICE, MELIS, ROMANÒ: In merito alla costruzione di un impianto chimico per la produzione di acido solforico a Orciano (1233) (risp. ANSELMI Tina, <i>Ministro della sanità</i>)	1032
COSSUTTA, BONAZZI, MODICA, MAFFIOLETTI: Strutture e personale messi a disposizione della Commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1748) (risp. EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	1028	LI VIGNI, BOLDRINI Arrigo: Sulla esclusione del porto di Ravenna dalle operazioni di sdoganamento del ferro (1624) (risposta MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1033
D'AMICO: Problemi relativi alla ferrovia in concessione « Sangritana » (1771) (risp. COLOMBO, <i>Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile</i>)	1029	MARCHETTI: Per il potenziamento delle operazioni doganali effettuate dalla circoscrizione doganale di Luino (1665) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1034
de' COCCI: Sulla grave situazione provocata dalla soppressione degli Uffici del catasto in alcune città delle Marche (1710) (risp. MALFATTI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1030	MAZZOLI: Sugli interventi da disporre a favore degli agricoltori di Pozzolengo (Brescia) danneggiati da grandinate nel giugno 1977 (1157) (risp. MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1034
FERMARIELLO: Perchè la preside dell'istituto « Ippolito Nievo » di Capri sia allontanata con urgenza (1732) (risp. SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>)	1030	MEZZAPESA, BORGHI, D'AMICO, BOGGIO, TRIFOGLI: In merito ad un tema d'italiano assegnato da un insegnante del liceo statale « A. Caro » di Fermo (1818) (risposta FALCUCCI Franca, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>)	1035
FERMARIELLO, VALENZA: Sull'esclusione del porto di Napoli dallo sdoganamento		MIRAGLIA, GADALETA, DE SIMONE, CAZZATO: Provvedimenti da adottare per combattere i furti a danno degli agricoltori ed allevatori pugliesi (1556) (risp. ANDREOTTI, <i>Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim dell'interno</i>)	1036

MIRAGLIA, ZAVATTINI, ROMEO, PEGORARO, TALASSI GIORGI Renata, GADALETA, GIACALONE: Sulla mancata corresponsione ai vitivinicoltori del premio di svellimento dei vigneti (1728) (risp. MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) Pag. 1036

MURMURA: Mancato pagamento dell'integrazione sul prezzo dell'olio d'oliva afferente alla campagna 1975-76 ai coltivatori diretti di Dasà (Catanzaro) (1814) (risp. MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . . 1037

PAZIENZA: In merito alla prassi seguita dagli Uffici finanziari di Roma per le assegnazioni delle somme ricavate dalla vendita nelle procedure esecutive mobiliari (1304) (risp. MALFATTI, *Ministro delle finanze*) 1037

PINNA: Sull'opportunità di mobilitare le compagnie barracellari presenti in Sardegna per difendere le greggi dagli attacchi di branchi famelici di cani randagi (425) (risp. ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim dell'interno*) 1038

Provvedimenti da adottare in favore degli allevatori sardi colpiti da calamità naturali (1687) (risp. MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1039

Per il blocco di ogni nuova spesa che non formi oggetto dell'accordo di Governo, sino all'approvazione del bilancio dello Stato per il 1979 (1854) (risp. PANDOLFI, *Ministro del tesoro*) 1040

PITTELLA: Trasferimento della Tenenza dei carabinieri dal comune di Chiaromonte a quello di Senise, in provincia di Potenza (1780) (risp. RUFFINI, *Ministro della difesa*) 1040

POLLASTRELLI: In merito alla concessione all'Università agraria di Monte Romano, per utilizzazione a pascolo, di terreni demaniali del poligono di tiro (1026) (risp. MALFATTI, *Ministro delle finanze*) 1041

ROMEO: Perchè l'Amministrazione finanziaria di Taranto sia messa in grado di prendere rapidamente possesso dei locali fitati dalla società BESTAT (1761) (risp. MALFATTI, *Ministro delle finanze*) 1042

SCAMARCIO: In merito alla esecutività delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'ente irrigazione nell'ottobre 1977 (1769) (risp. MARCORA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1042

SGHERRI, CARRI, PISCITELLO, MINGOZZI: Provvedimenti da adottare per ovviare al disagio dei viaggiatori sulla linea ferroviaria del Sempione, interrotta per il crollo di un ponte (1550) (risp. COLOMBO, *Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile*) 1043

TEDESCHI: In merito all'incidente avvenuto al satellite artificiale sovietico « Cosmos » (1666) (risp. ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim dell'interno*) Pag. 1045

TODINI: Perchè anche dal calcolo dei redditi dei lavoratori dipendenti sia escluso il reddito dominicale della casa di abitazione (1800) (risp. MALFATTI, *Ministro delle finanze*) 1046

Perchè sia riconosciuto il diritto ad una detrazione fiscale ai magistrati della Corte dei conti costretti a svolgere attività lavorativa nella propria abitazione (1801) (risposta MALFATTI, *Ministro delle finanze*) . . . 1046

VIGNOLA: Per la concessione di congedo straordinario per motivi di salute al personale docente supplente (1659) (risp. FALCUCCI Franca, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*) 1047

VILLI, URBANI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria: In merito alla chiusura dell'Istituto di fisica dell'Università di Roma nell'ottobre 1977 (1410) (risp. ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim dell'interno*) 1048

ALBERTINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'interno.* — Per conoscere quali misure e quali provvedimenti intendono prendere in via d'urgenza:

a) per far fronte allo stato di emergenza determinatosi nell'alto novarese in seguito ai gravi danni causati dall'alluvione abbattutasi su quella regione ed in particolar modo per ristabilire la viabilità stradale e ferroviaria;

b) per andare incontro alle più immediate necessità di una popolazione tanto provata in tale circostanza ed essenzialmente per togliere dall'isolamento interi nuclei abitati.

(4-01365)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro dei trasporti e per il Ministro dell'interno.

La signoria vostra onorevole nella interrogazione sopraspacificata ha chiesto di sapere quali provvedimenti il Governo intendesse adottare per far fronte alle disastrose conseguenze prodotte dalle alluvioni che nell'ot-

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

tobre 1977 hanno flagellato principalmente le zone del Piemonte, della Liguria e della Lombardia.

Al riguardo si comunica che i numerosi problemi sorti in seguito al verificarsi di tali calamità naturali sono stati affrontati con apposito provvedimento legislativo (legge 3 gennaio 1978, n. 2) che prevede appunto una serie di interventi per le zone direttamente o indirettamente interessate al fenomeno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

PADULA

3 giugno 1978

BARBARO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio economico che attraversa il settore avicolo per quanto riguarda la commercializzazione delle uova.

Infatti, come si sa, tale settore ha avuto un incremento notevole negli ultimi anni, tanto da giungere a livelli di autosufficienza per quanto riguarda la produzione di carne e di uova in particolare, ma ora è intervenuta una grave crisi, riconducibile verosimilmente all'importazione massiccia di uova congelate e di polvere di uova, tanto che gli operatori sono costretti a svendere il prodotto in perdita, specie in determinati mesi dell'anno.

In considerazione di quanto esposto, si chiede se non si ravvisi l'opportunità, con apposito provvedimento di legge, di frenare tale massiccia importazione di uova congelate e di polvere di uova e, in via subordinata, di disporre che i prodotti alimentari eventualmente confezionati con polvere di uova portino sull'involucro la dicitura « confezionato con polvere di uova ».

(4 - 01153)

RISPOSTA. — Premesso che il settore avicolo ha effettivamente avuto un incremento notevole negli ultimi anni, tale da giungere a livelli di autosufficienza, per quanto concerne le importazioni, occorre precisare che, nel 1977 esse sono diminuite rispetto al 1976 del 60 per cento per le uova in polvere e le uova congelate e del 6 per cento per il giallo d'uo-

va. Dette importazioni sono esclusivamente di provenienza CEE e, pertanto, non possono essere assoggettate a provvedimenti legislativi intesi a controllarne il flusso, in virtù del libero scambio delle merci nell'ambito comunitario.

Le crisi periodiche che si verificano nella commercializzazione dei prodotti del settore sono da ricondursi ad aumenti della produzione, già tendenzialmente eccedentaria.

Si precisa, inoltre, che le quantità di uova in polvere di provenienza estera (394 tonnellate) e quelle di produzione nazionale, utilizzate nella preparazione di alcuni prodotti alimentari, sono di scarsa rilevanza economica e, pertanto, non tali da giustificare i provvedimenti suggeriti dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MARCORA

2 giugno 1978

CIFARELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alle generali critiche e proteste che ha sollevato il recente decreto che concentra a Genova, Trieste, Bari e Brescia le operazioni di sdoganamento del ferro e dei prodotti siderurgici.

L'interrogante sottolinea, in particolare, l'assurdità della conseguente esclusione del porto di Ravenna, ove già notevoli quantità di tali merci vengono trattate, in quanto il ferro e i prodotti siderurgici vengono utilizzati largamente non solo *in loco* (si pensi, ad esempio, all'azienda Maraldi), ma anche in un vasto ambito extra regionale. Ed è assurdo, specie in questa situazione congiunturale, gravare le imprese di costi di trasporto, che possono essere rilevanti.

L'interrogante sottolinea inoltre che non pare accettabile il richiamo alla necessità di limitare l'importazione del ferro in presenza delle note difficoltà esistenti: a parte la discutibilità del rendere più difficile il traffico commerciale attraverso la forma di scoraggianti complicazioni burocratiche, la

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

contingentazione e il serio controllo non richiedono misure del genere di quelle adottate.

Pur tenendo presenti gli aspetti gravi della situazione europea, non pare che si possa, con siffatte misure parziali, e tanto criticabili, contribuire seriamente al superamento degli angosciosi interrogativi circa i problemi siderurgici, nella realtà del mondo contemporaneo.

(4-01639)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale 5 gennaio 1978, con il quale sono state accentrate in alcune sedi doganali le operazioni di sdoganamento di prodotti siderurgici e tessili, era legato, per il suo carattere e per gli scopi cui era rivolto, a fattori contingenti ed in particolare alla necessità di controllare in maniera più rigorosa le importazioni di talune merci per far fronte a forme di concorrenza massiccia praticate, specie nel campo della siderurgia, da Paesi terzi che avevano destato serie e fondate preoccupazioni in sede comunitaria e che avevano riflessi particolarmente gravi sul mercato italiano.

Gli strumenti tecnici di sorveglianza posti in essere dall'Amministrazione nella situazione determinatasi a seguito dell'adozione di tale provvedimento e le manifestazioni di collaborazione nel frattempo espresse da enti e organi operanti nel settore hanno consentito di emanare il successivo decreto ministeriale 21 gennaio 1978 che ha modificato la precedente situazione e che ha reso possibile includere anche la dogana di Ravenna tra quelle abilitate alle cennate operazioni di sdoganamento.

È chiaro ad ogni modo che i provvedimenti adottati sono da ritenersi del tutto eccezionali e soprattutto limitati nel tempo, essendo per loro stessa natura e finalità destinati a permanere per un periodo strettamente necessario a rimuovere le cause che ne hanno consigliato l'attuazione.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 giugno 1978

COSSUTTA, BONAZZI, MODICA, MAFIOLETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, anche in relazione a recenti notizie di stampa, quali siano i mezzi, le strutture e il personale messi a disposizione dalla « Commissione tecnica » di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, Commissione che, in base alla legge, « si avvale dei servizi e della organizzazione della pubblica amministrazione ».

Per conoscere, altresì, se siano state, a questo proposito, adeguatamente valutate le esigenze derivanti sia dalla rilevanza e complessità dei compiti affidati alla « Commissione tecnica » (individuazione, ai fini della loro attribuzione su parere a Regioni ed Enti locali, di beni, personale ed entrate degli Enti di cui alla tabella B, pertinenti alle funzioni trasferite o delegate alle Regioni o attribuite agli Enti locali), sia dalla brevità dei tempi prescritti alla Commissione per l'adempimento dei suoi obblighi, anche in considerazione del ritardo con cui la Commissione è stata costituita.

(4-01748)

RISPOSTA. — La Commissione tecnica prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616 si avvale degli stessi locali, delle strutture e del personale di segreteria a suo tempo posti a disposizione del Comitato d'indagine sugli enti pubblici di cui all'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70; detto personale si è dimostrato particolarmente idoneo ed adeguato per l'espletamento dei delicati compiti amministrativo-contabili ad esso affidati.

In particolare, la segreteria, di recente integrata da tre nuovi elementi, è composta, oltre che dal dirigente, da cinque funzionari della carriera direttiva e da cinque funzionari della carriera di concetto, coadiuvati da sette elementi della carriera esecutiva ed ausiliaria.

Inoltre, in base al disposto del decreto del Presidente della Repubblica 616, la Commissione tecnica si avvale di tutte le strutture amministrative e tecniche dei restanti uffici non solo della Presidenza del Consiglio, ma

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

di tutta la pubblica amministrazione, che sono tenuti a fornire ogni dato, atto ed elemento strumentalmente necessario per l'espletamento dei particolari compiti della Commissione.

Infine, per quanto riguarda il funzionamento interno della Commissione medesima, si è provveduto, tra l'altro, all'acquisto di materiale fotostatico (copia di tutti gli atti normativi riguardanti gli enti di cui alla tabella B allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 616, riproduzione di documenti degli enti eccetera) al fine di una più celere attività istruttoria da parte dei membri della Commissione, nonché alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di « copertura finanziaria » per il pagamento dei gettoni di presenza e delle indennità di missione e delle spese di viaggio ai membri della Commissione residenti fuori sede.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri*

EVANGELISTI

13 maggio 1978

D'AMICO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che con l'interrogazione n. 4-00868 del 17 marzo 1977 sono stati posti in luce alcuni problemi relativi alla natura, alle condizioni ed alle potenzialità della ferrovia concessa, denominata « Sangritana », corrente in territorio abruzzese e molisano, con evidenti finalità, tra l'altro, di collegamento delle aree interne di quelle regioni alla rete nazionale delle Ferrovie dello Stato, prospettando talune urgenti esigenze di miglioramento dei suoi servizi;

che si dà atto degli intendimenti espressi in positivo nella risposta fornita e dell'accoglimento di alcune delle richieste formulate, non mancando tuttavia di rilevare la scarsa considerazione, che continua a dimostrarsi, dell'oggettiva importanza della stazione di San Vito Lanciano, sulla Ancona-Teroli, cui fa capo la citata ferrovia « Sangritana », negandosi ancora la possibilità di

prevedervi fermate di treni rapidi di lungo percorso;

che, per lo meno, deve giudicarsi semplicistica, e comunque assolutamente non condivisibile, la soluzione che, in proposito, si è inteso proporre agli utenti della predetta stazione, con l'invito ad essi rivolto di trasbordare a quella di Pescara per usufruire dei treni TEE, degli espressi e diretti privi di fermata al loro scalo naturale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se possa accettarsi e condividersi tale modo di valutare e risolvere il problema posto;

se la proposta sopra riferita sia da intendere rispettosa degli interessi di quanti sono residenti nelle infinite località che si snodano tra Castel di Sangro e Lanciano, avendo a loro servizio una struttura ferroviaria (la « Sangritana »), sviluppantesi per oltre cento chilometri, con scalo a San Vito Lanciano predisposto per l'accesso alla linea statale Adriatica;

se quanto rilevato è conforme, altresì, agli interessi dello Stato chiamato a coprire i disavanzi di gestione di quella ferrovia concessa, visto che le limitazioni del genere lamentato certamente non concorrono a favorire ed incrementare l'uso della stessa.

L'interrogante, infine, chiede esplicitamente che si determini un mutamento dell'indirizzo finora seguito in materia, disponendo che alla stazione di San Vito Lanciano, per le ragioni esposte, si attivino almeno due fermate, e precisamente quelle dei rapidi 838 per Milano e 839 per Bari.

(4-01771)

RISPOSTA. — I rapidi 839 ed 838 assicurano una importante comunicazione tra Milano e Bari ed hanno una velocità commerciale adeguata alla classifica ed alle funzioni disimpegnate, con conseguente massima limitazione del numero delle fermate intermedie.

Purtuttavia, in considerazione dei particolari motivi — che investono anche problemi di carattere sociale — adottati a sostegno della richiesta d'assegnazione della fermata dei rapidi in questione a San Vito Lanciano, è stato deciso di dare esito positivo alla proposta avanzata.

Pertanto i rapidi 838 ed 839 effettueranno, a partire da lunedì 5 giugno 1978, la fermata in via permanente a San Vito Lanciano.

*Il Ministro dei trasporti e ad interim
della marina mercantile*

COLOMBO

31 maggio 1978

de' COCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perchè vengano eliminati le vivissime preoccupazioni ed il grave malcontento causati, nella città di Fermo e in altre 9 città delle Marche, dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, il quale ha soppresso tutti gli Uffici del catasto, ad eccezione di quelli esistenti nei capoluoghi di provincia.

L'interrogante fa presente che, per quanto riguarda la soppressione dell'Ufficio del catasto di Fermo, gravissimi e dispendiosi saranno i disagi e le perdite di tempo per i 400 utenti giornalieri, con punte ben maggiori nei giorni di scadenza dei termini per le dichiarazioni annuali dei redditi, dei 35 comuni compresi nel territorio distrettuale fermano, per gli istituti bancari, i notai, gli avvocati, i commercianti, gli ingegneri, i geometri, eccetera. Basti pensare che già oggi occorrono talvolta mesi (una ventina di giorni pagando i diritti di urgenza) per ritirare i certificati e che gli uffici provinciali sono aperti solo 3 giorni la settimana per 3 ore con un funzionamento non certo adeguato.

(4 - 01710)

RISPOSTA. — Va precisato innanzitutto che nessun Ufficio tecnico erariale è stato soppresso per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 936/1977 e relativa legge di conversione. Nè l'attività di tali uffici, che hanno sede nei capoluoghi di provincia, ha subito alcuna modificazione in conseguenza della disposizione suddetta, la quale non riguarda la conservazione della prima copia degli atti catastali.

In realtà il provvedimento ha una portata più limitata, giacchè comporta unicamente l'eliminazione della ulteriore copia degli atti anzidetti, giacenti presso gli uffici distret-

tuali delle imposte e relativi al Nuovo Catasto Terreni e al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Si tratta certamente di una soluzione che si muove nella linea dell'azione governativa, diretta al completamento e al perfezionamento della normativa fiscale anche dal punto di vista dell'assetto organizzativo degli uffici finanziari; soprattutto, però, essa si pone dal lato tecnico come conseguenza necessaria del principio secondo il quale l'imposta relativa ai redditi fondiari si basa attualmente sulle dichiarazioni dei contribuenti e non sulle risultanze catastali.

Nel richiamato articolo 3 è stato ad ogni modo espressamente previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità per la ulteriore sistemazione degli atti in questione.

Può quindi fornirsi assicurazione che in sede di predisposizione dell'indicato provvedimento saranno attentamente vagliati tutti i problemi di carattere locale ritenuti meritevoli di concreto approfondimento.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 giugno 1977

FERMARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato:

il grottesco ed oscurantista intervento della preside dell'istituto « Ippolito Nievo » di Capri, signora Iris Micheletti, contro la professoressa Maria Antonietta Volino che si era resa responsabile di usare testi di grandi autori per approfondire, nel suo corso, la « questione meridionale »;

il fatto che la suddetta preside rappresenta un manifesto elemento di turbamento della vita scolastica caprese, come è confermato dal voto espresso dal Consiglio comunale di Capri, dalle numerose proteste dei cittadini e dalle stesse risultanze di due ispezioni promosse dal Ministero,

si chiede di conoscere se non sia il caso di adottare con urgenza l'attesa misura di allontanamento, dalla scuola « Nievo » di Capri, della signora Micheletti.

(4 - 01732)

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

RISPOSTA. — Le risultanze delle ispezioni compiute, nei confronti della preside cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, sono state sottoposte, per il prescritto parere, all'esame del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Si assicura, pertanto, che non appena sarà stato acquisito tale parere, si provvederà, con ogni sollecitudine, all'adozione delle misure che saranno ritenute opportune.

*Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione*

SPIGAROLI

3 giugno 1978

FERMARIELLO, VALENZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere le ragioni per le quali il porto di Napoli è stato escluso da quelli abilitati allo sdoganamento delle merci d'importazione nel settore siderurgico e tessile e, in considerazione del danno insostenibile che ne deriva per l'economia campana e meridionale, se non ritenga disporre con urgenza la revoca di un provvedimento che appare illegittimo e inopportuno.

(4 - 01632)

RISPOSTA. — L'emissione del decreto ministeriale 5 gennaio 1978 rientra nella facoltà prevista dall'articolo 9-bis del vigente testo unico sulle leggi doganali, facoltà di cui l'Amministrazione si è avvalsa — anche sulla base delle decisioni comunitarie in materia — per fronteggiare pratiche di *dumping* e concessioni di premi alle esportazioni, realizzate da parte di alcuni Paesi estranei alla CECA e che hanno creato gravi inconvenienti nel mercato interno dei prodotti tessili e di alcuni prodotti siderurgici.

Successivamente, la constatata disponibilità alla collaborazione con gli uffici doganali da parte di enti economici ed associazioni di categoria e la adeguata sorveglianza sull'importazione venutasi poi a realizzare nel settore sono state valutate positivamente in maniera da consentire l'emissione del decreto ministeriale 21 gennaio 1978. Con esso, ampliandosi il numero dei centri doganali

abilitati a compiere operazioni di importazione di prodotti siderurgici e tessili, è stato possibile includere anche la dogana di Napoli, indicata dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro delle finanze

MALFATTI

7 giugno 1978

GHERBEZ Gabriella. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che da tempo il Provveditorato agli studi di Trieste si trova in una situazione insostenibile, dovuta principalmente alle prolungate assenze del provveditore reggente ed alla scarsità del personale disponibile in sede;

che, a causa di tale stato di cose, i compiti che il Provveditorato è chiamato ad espletare vengono portati a termine con intollerabile lentezza, le circolari ministeriali vengono diramate nelle sedi subalterne con forti ritardi, a volte persino di un mese, e le scuole materne ex ONAIRC nella provincia di Trieste sono state riaperte appena il 5 ottobre 1977, e ciò dopo insistenti interventi ed una generale mobilitazione;

fatto presente che il Provveditorato agli studi di Trieste è chiamato ad operare in una situazione complessa, derivante anche dalla presenza delle scuole della minoranza slovena nella provincia di sua pertinenza, per cui gli viene richiesto un impegno particolare e specifico,

si chiede di conoscere quali misure il Ministro intende prendere per riportare urgentemente alla normalità la situazione del suddetto Provveditorato e garantirgli la necessaria efficienza.

(4 - 01419)

RISPOSTA. — Alcune carenze di organico del Provveditorato agli studi di Trieste, peraltro limitato solo ad alcune carriere, risultano, in effetti, bilanciate dalla presenza di 23 impiegati appartenenti al ruolo speciale ad esaurimento del personale già alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territo-

rio di Trieste, oltre che da 18 maestri collocati permanentemente fuori ruolo.

Per quanto riguarda, poi, le assenze del personale per congedi straordinari o aspettative, esse non possono essere oggetto di disposizioni amministrative considerato che per gli impiegati civili dello Stato non è previsto l'istituto della supplenza.

Il ritardo nella diramazione di alcune circolari da parte di quel Provveditorato è dipeso, soprattutto, dalla mancanza di un duplicatore.

È un inconveniente questo che non dovrebbe più verificarsi in quanto, nell'attesa di poter autorizzare l'acquisto di una nuova macchina il provveditore può disporre di un duplicatore concesso in prestito dalla ditta Gestetner.

Per quanto riguarda, infine, le scuole materne ex ONAIRC, esse furono formalmente aperte il 1° ottobre, ma il mancato funzionamento a quella data dipese da uno sciopero del personale docente.

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

3 giugno 1978

GIUDICE, MELIS, ROMANÒ. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.* — Considerato:

che sta per iniziare la costruzione di un impianto chimico per la produzione di acido solforico ad Orciano, in località Rialdone, ad opera della ICM (« Industria chimica marchigiana »);

che la stessa industria chimica, di proprietà della famiglia Livraghi, ha provocato un notevole inquinamento nella zona di Pavone del Mella (Brescia) e che non è riuscita ad ottenere il permesso di installazioni nel comune di San Lorenzo (Pesaro),

si chiede di conoscere se sussistano tutti i requisiti per la tutela del territorio e per la salute dei suoi abitanti, affinché detto impianto chimico possa operare nel comune di Orciano.

(4 - 01233)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue, anche per delega del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La materia concernente l'igiene del suolo e dell'ambiente, l'inquinamento atmosferico e delle acque e gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri, come è noto, è stata delegata alla competenza delle autorità regionali dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, articolo 13 secondo comma, n. 8.

Questa Amministrazione ha, pertanto, interessato in proposito, tramite il Commissario del Governo, la Regione Marche, e da notizie fornite da tale Ente, nonché dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, risulta che la s.a.s. Chimica Marchigiana (non Industria Chimica Marchigiana) con sede legale a Orciano di Pesaro, amministrata dal socio accomandatario Vittorio Livraghi, ha iniziato, in località Rialdone del citato comune, la costruzione di un impianto chimico per la denitrificazione di acido solforico spento.

Il ciclo di lavorazione, non ancora attivato, come si riscontra dai dati tecnici forniti dalla ditta agli uffici sanitari, sarebbe tale da provocare, in rilevanti quantitativi, la produzione di composti organici ed inorganici, taluni dei quali dotati di tossicità elevata e non biodegradabili.

All'uopo, il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ha nominato una apposita Commissione di esperti, mentre altra Commissione è stata nominata dal comune di Orciano.

L'azienda ha, intanto, presentato al locale Laboratorio provinciale di igiene e profilassi — cui risulta trasferita la competenza sugli scarichi industriali ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 — schemi di impianti di depurazione e di neutralizzazione, che dovrebbero garantire la tutela igienico-sanitaria e dell'ambiente di lavoro e del territorio interessato.

In ordine all'efficacia di tali impianti, particolari riserve sono state avanzate dal Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, sia per la mancanza di dati circa le condizioni meteorologiche e climatologiche prevalenti della zona interessata ai fini di una eventuale contaminazione delle falde

idriche e dell'atmosfera, sia per l'inadeguatezza, ai fini della sicurezza dello stoccaggio dell'acido solforico, del materiale usato per la concentrazione dichiarata. Insufficiente risulterebbe, peraltro, il sistema d'allarme per le eventuali fughe dell'acido solforico dai relativi serbatoi.

Del pari inadeguato, a parere sempre del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, appare il controllo indicato delle effluenze gassose da effettuarsi con Draeger e con registrazione normale; poco verosimile sarebbe inoltre quanto dichiarato dalla ditta in ordine allo smaltimento per incenerimento dei residui solidi e liquidi, da effettuarsi in territorio diverso da quello in cui ha sede l'impianto.

Il menzionato Comitato, infine, ritiene che detta lavorazione — per la particolare natura e pericolosità — richiederebbe tali e tante verifiche sistematiche, da rendere problematica la vigilanza e del comune di Orciano e degli stessi organismi alla stessa preposti.

Tutto ciò è stato portato a conoscenza del sindaco di Orciano dal CRIA e si è in attesa dei provvedimenti definitivi che nel caso lo riguardano.

Per debito di notizia si informa, inoltre, che l'Ispettorato provinciale del lavoro ha inoltrato denuncia all'autorità giudiziaria a carico del titolare della ditta in questione per omessa notifica della costruzione del nuovo stabilimento, come previsto dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 303/56.

Il Ministro della sanità
Tina ANSELMINI

23 maggio 1978

LI VIGNI, BOLDRINI Arrigo. — *Al Ministro delle finanze.* — Gli interroganti hanno avuto notizia del decreto che concentra in un numero limitatissimo di porti le operazioni di sdoganamento del ferro e che, fra l'altro, esclude completamente il porto di Ravenna.

Detto provvedimento pare agli interroganti ingiustificato, sbagliato e suscettibile di creare ulteriori gravi difficoltà economi-

che. Non si vede, infatti, perchè si dovrebbero creare dogane speciali per un prodotto come il ferro: caso mai si dovrebbero munire di specialisti le dogane dei porti in cui, da tempo e in modo sistematico, tale attività si svolge.

Non pare agli interroganti accettabile il richiamo alla necessità di limitare l'impontazione del ferro in presenza delle note difficoltà esistenti. A parte la discutibilità di rendere più difficile il traffico commerciale attraverso la forma di scoraggianti complicazioni burocratiche, ritenendo gli interroganti che la contingentazione e il serio controllo non richiedano misure del genere di quelle adottate, si chiede al Ministro se si sia reso conto delle conseguenze che si avranno.

Il ferro sbarcato nel porto di Ravenna serviva ad imprese locali, della regione e di zone ancora più lontane: pare evidente che aggiungere ai costi di azienda l'onere di centinaia di chilometri di trasporto per terra aumenterà le difficoltà di molte imprese. Si pensi all'azienda « Maraldi », alla quale doverosamente lo Stato deve dare contributi per difendere il lavoro dei dipendenti e che riceve contemporaneamente, sempre dallo Stato, oneri supplementari del tipo su indicato.

Gli interroganti hanno ben presenti i problemi gravi e generali della siderurgia, ma ritengono che non sia certo attraverso misure parziali e discriminatorie, come quelle prese in tema di dogane, che ci si possa avviare in modo serio alla soluzione del grosso problema siderurgico.

Si chiede, pertanto, quali provvedimenti si intendano assumere, in presenza della giustificata protesta generale di tutte le forze sociali e politiche, preoccupate per l'ulteriore perdita di occupazione che misure frammentarie rischiano di determinare, senza produrre alcun reale giovamento per nessun altro.

(4 - 01624)

RISPOSTA. — L'Amministrazione ha emesso il decreto ministeriale 5 gennaio 1978 avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 9-bis del vigente testo unico sulle leggi doganali ed in aderenza alle decisioni comunitarie, adottate a seguito della persistente recessio-

ne nel settore dei prodotti siderurgici dovuta anche a fenomeni di *dumping* posti in essere da paesi extracomunitari che hanno portato a consistenti turbative nelle regole del commercio internazionale.

I risultati conseguiti attraverso i controlli documentali operati in base al cennato provvedimento, nonché la disponibilità alla collaborazione, per i fini cui lo stesso era rivolto, da parte di istituzioni e organi operanti nel settore, hanno peraltro consentito l'emanazione del successivo decreto ministeriale 21 gennaio 1978, con il quale anche la segnalata dogana di Ravenna è stata compresa tra quelle abilitate ad effettuare operazioni di sdoganamento di prodotti siderurgici,

I provvedimenti indicati, ad ogni modo, proprio in considerazione della particolarità del loro carattere e degli scopi cui sono diretti, sono destinati a rimanere in vigore per il periodo strettamente necessario ad allontanare quelle cause di turbativa che ne hanno suggerito l'adozione.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 giugno 1978

MARCHETTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — in relazione al decreto ministeriale 5 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 7 gennaio, in cui vengono fissate le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione di alcuni prodotti dell'industria siderurgica e tessile, e alle successive modificazioni in vigore dal 25 gennaio, che portano da quattro (articolo 1) a ventinove i punti doganali abilitati per i prodotti siderurgici, e da sei (articolo 2) a dodici per i prodotti tessili, con l'esclusione della temporanea importazione da nuovi vincoli — se non ritiene necessario ridare alla circoscrizione doganale di Luino la possibilità di continuare le operazioni previste dal decreto ministeriale citato, almeno per le merci viaggianti su rotaia, in considerazione che il nodo ferroviario di Luino, al confine svizzero per Bellinzona e il Gottardo, sulla Ge-

nova-Alessandria-Novara-Luino e sulla Milano-Busto Arsizio-Gallarate-Luino, è uno dei più antichi ed importanti centri di comunicazione internazionale, in special modo per il trasporto merci, e dispone sia di un parco binari che può accogliere, contrariamente alle altre dogane lombarde di Varese e Bergamo, un elevatissimo numero di vagoni merci, sia di uffici doganali e di spedizionieri che da sempre funzionano in modo esemplare.

(4 - 01665)

RISPOSTA. — I provvedimenti a cui fa riferimento la signoria vostra onorevole hanno, come è noto, lo scopo di facilitare i controlli doganali relativi all'importazione di materiali ferrosi e tessili, e contrastare, quindi, in aderenza alle direttive CEE, la tendenza da parte di Paesi extracomunitari a praticare nei predetti settori forme di *dumping* o comunque di agevolazioni all'esportazione.

Pur nel fermo convincimento dell'opportunità dell'operazione di accentramento, l'Amministrazione non ha tuttavia sottovalutato i connessi problemi del tipo di quelli indicati dalla signoria vostra onorevole né altri a contenuto più prevalentemente economico e sociale. E, quindi, in un ambito di compatibilità con la suindicata esigenza primaria, si è potuto, dopo l'emanazione del primo e più restrittivo provvedimento, ampliare, con due successivi decreti ministeriali, il numero delle dogane abilitate ad effettuare operazioni di importazione di prodotti siderurgici e tessili; fra tali dogane è stata anche inclusa quella di Luino (decreto ministeriale 10 marzo 1978), proprio in considerazione delle caratteristiche tecniche e strutturali di quella unità operativa.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 giugno 1978

MAZZOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Una grandinata ha completamente distrutto, il 13 giugno 1977, i

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

raccolti di uva, grano, mais, orzo e medica in tutte le campagne di Pozzolengo, in provincia di Brescia.

Si chiede quali interventi urgenti può disporre il Ministro a favore degli agricoltori e se può essere emanato sollecitamente il decreto di zona colpita da calamità naturale.

(4 - 01157)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla Regione Lombardia, ha emesso il decreto 17 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 12 aprile 1978, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale della grandinata che si è abbattuta in provincia di Brescia il 13 giugno 1977.

Come è noto, detto riconoscimento consente, alle aziende agricole danneggiate, di poter usufruire delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Spetta, poi, alla Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di provvedere eventualmente, in relazione alle situazioni accertate, alla delimitazione delle zone agrarie danneggiate ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

MARCORA

2 giugno 1978

MEZZAPESA, BORGHI, D'AMICO, BOGGIO, TRIFOGLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se corrisponda a verità la notizia, riportata dalla stampa, di quanto verificatosi nel liceo statale « A. Caro » di Fermo, dove un insegnante, tale Oddo Mantovani, avrebbe assegnato ai suoi alunni di quarta ginnasiale la seguente traccia per lo svolgimento di un tema d'italiano: « Col passare dei giorni l'interesse che aumenta intorno al caso Moro ha fatto dimenticare le altre vittime della vicenda, gli uomini della scor-

ta, insomma; per colpa di un uomo che rappresenta una classe politica che merita di essere processata, cinque uomini sono stati massacrati senza processo »;

quali provvedimenti, nel caso la notizia risponda a verità, si intendano prendere nei confronti del predetto docente, nel cui atteggiamento — peraltro contestato dalla maggior parte degli alunni, che si sono rifiutati di svolgere il tema — non è difficile riscontrare il reato di diffamazione.

(4 - 01818)

RISPOSTA. — A proposito del tema d'italiano, assegnato ai propri alunni nello scorso mese di marzo, dal professor Oddo Mantovani, incaricato a tempo indeterminato presso il liceo-ginnasio « A. Caro » di Fermo, il Ministero, preoccupato per le scarse doti di sensibilità manifestate dal docente nella dolorosa circostanza e consapevole che il comportamento dello stesso è andato ben oltre i limiti riconducibili alla libertà di insegnamento, ha subito invitato il provveditore agli studi — alla cui competenza è devoluta la materia concernente lo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria — ad approfondire la questione e ad assumere, con la dovuta tempestività, le misure che saranno ritenute necessarie.

Aderendo a tale invito, il dirigente preposto all'ufficio scolastico provinciale di Ascoli Piceno ha già assicurato che, nei confronti del suindicato professore, è stato instaurato procedimento disciplinare con provvedimento n. 4 del 27 aprile 1978, ai sensi degli articoli 16 e seguenti della legge 19 marzo 1955 n. 160; la conseguente sanzione disciplinare potrà essere, ovviamente, inflitta solo a conclusione dell'istruttoria tuttora in corso.

Questo Ministero, dal proprio canto, non mancherà di seguire la questione con particolare attenzione.

*Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione*

FRANCA FALCUCCI

2 giugno 1978

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

MIRAGLIA, GADALETA, DE SIMONE, CAZZATO. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato:

che in questi ultimi tempi si registra nelle campagne pugliesi una preoccupante recrudescenza di furti di bestiame, di macchine, attrezzi e prodotti agricoli;

che tale situazione provoca gravissimo disagio e turbamento fra le categorie dei produttori e coltivatori, soprattutto fra quelli che risiedono abitualmente in campagna, i quali sono costretti a vivere in un permanente stato di emergenza e di assedio, per cui molti rinunciano o non intraprendono iniziative di sviluppo produttivo, in particolare nel settore zootecnico, che altrimenti andrebbe tutelato e potenziato,

gli interroganti chiedono di sapere, con la massima urgenza, quali iniziative si intendano predisporre ed attuare, anche di concerto con la Regione, i Comuni e gli organismi preposti, per eliminare tale stato di cose, nell'ambito più generale delle misure in difesa dell'ordine pubblico.

(4 - 01556)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Occorre preliminarmente precisare che i fatti criminosi che formano oggetto dell'interrogazione non si riscontrano nella stessa misura e gravità in ogni zona della Puglia; nelle provincie di Brindisi e Lecce, in particolare, così come in tutte le altre zone campestri della Regione nelle quali si registra la presenza stabile di allevatori o agricoltori, i fenomeni lamentati hanno scarsa rilevanza e non presentano comunque alcun sintomo di recrudescenza.

Maggior rilievo acquistano, invece, gli episodi criminosi in questione in quei territori dove più intenso si manifesta lo spopolamento delle campagne, con la conseguente scarsa vigilanza dei proprietari sulle cose e sugli animali, spesso abbandonati in fondi malamente recintati o in stalle non sorvegliate.

Particolare difficoltà alle indagini viene causata inoltre dal ritardo con il quale vengono effettuate le denunce, a causa dell'abitudine invalsa nei proprietari di esperire vane

ricerche tentando di stabilire contatti diretti con i trafugatori.

Anche nelle zone più difficili, tuttavia, i fenomeni criminosi lamentati sono stati contenuti in termini molto ristretti dall'attività sempre più attenta ed incisiva delle forze dell'ordine, coadiuvate recentemente da speciali servizi espletati con elicotteri ed unità cinofile.

Particolari controlli vengono altresì effettuati sugli autocarri in transito e sulle macellerie, nonchè nei confronti di persone con precedenti specifici.

Cominciano inoltre a manifestarsi in modo positivo i risultati di una riunione per lo studio del fenomeno e delle misure più efficaci per contrastarlo, tenutasi il 19 gennaio corrente anno presso il Comando dell'VIII Brigata Carabinieri di Bari ed alla quale hanno partecipato i comandanti dei Gruppi di Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto, Campobasso, Isernia, L'Aquila, Avellino, Benevento, Potenza e Matera.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro ad interim dell'interno*

ANDREOTTI

6 giugno 1978

MIRAGLIA, ZAVATTINI, ROMEO, PEGORARO, TALASSI GIORGI Renata, GADALETA, GIACALONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni in base alle quali non si provvede ancora a corrispondere ai diretti interessati il premio di riconversione nel settore della viticoltura, previsto dal Regolamento CEE numero 1163/76 del 17 maggio 1976, e si disapplica, da parte del Governo italiano, la norma contenuta nell'articolo 4 di detto Regolamento secondo la quale l'importo del premio di svellimento dei vigneti deve essere pagato « entro e non oltre sei mesi » dal momento in cui il richiedente ha fornito la prova di avere effettivamente proceduto all'estirpazione.

Considerando che sono decine di migliaia in tutta Italia gli aventi diritto al premio, i quali, allettati dall'entità dell'incentivo, han-

no proceduto a svellere gli impianti di vigneto nei terreni di loro appartenenza dopo le campagne vendemmiali del 1976 e del 1977 e valutando che per la gran parte degli interessati sono decorsi abbondantemente i termini prescritti dal Regolamento CEE per l'erogazione del premio, la cui entità complessiva può calcolarsi finora, escludendo la campagna viticola in corso 1978-79, in oltre 20 miliardi di crediti vantati dagli aventi diritto, gli interroganti chiedono di sapere come ed in quali termini il Ministro intenda ovviare alla lamentata situazione, facendo presente che ulteriori ritardi nell'erogazione dei fondi comportano, per gli imprenditori agricoli e coltivatori che già si sono impegnati a non aumentare per un periodo di 6 anni le superfici a vigneto nelle loro aziende, maggiori aggravii nei costi di gestione e quindi una minore redditività delle rispettive imprese.

(4 - 01728)

RISPOSTA. — Come è noto, per poter corrispondere agli agricoltori interessati il premio previsto dal Regolamento comunitario richiamato dalle signorie loro onorevoli, è necessario emanare un provvedimento legislativo che autorizzi la spesa relativa.

Questo Ministero, che è ben consapevole della necessità di dare applicazione al predetto Regolamento comunitario, ha già in fase di concerto con gli altri Ministeri interessati lo schema di tale provvedimento legislativo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

2 giugno 1978

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato sulle ragioni del mancato pagamento della integrazione sul prezzo dell'olio d'oliva, relativamente alla campagna olearia 1975-76, ai modesti coltivatori diretti del comune di Dasà (Catanzaro), i quali, giustamente, lamentano la disparità del trattamento usato nei loro confronti rispetto alle più sollecite definizioni di pratiche concernenti altri, la cui meno florida posizione economica non

rappresenta esonero aprioristico da sospetti, nè giustifica anticipati espletamenti.

(4 - 01814)

RISPOSTA. — Informo che, da parte di produttori olivicoli del comune di Dasà, sono state presentate n. 305 domande di integrazione di prezzo dell'olio di oliva della campagna 1975-76, per complessivi 2.772,96 quintali di prodotto, cui corrisponde l'importo complessivo di integrazioni di lire 83.269.829.

Di tali domande, ne sono state finora pagate 290 che si riferiscono a 1.934 quintali di olio, per un ammontare di integrazioni di prezzo corrisposte di lire 58.078.610.

Ciò porta ad escludere che, nella definizione delle domande, sia stata accordata priorità a quelle presentate da produttori in più florida posizione economica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

2 giugno 1978

PAZIENZA. — *Al Ministro delle finanze.* — L'interrogante fa presente che presso gli uffici giudiziari di Roma esiste una strana prassi, evidentemente voluta dagli uffici finanziari, in ordine alle assegnazioni delle somme ricavate dalla vendita nelle procedure esecutive mobiliari. Mentre per le esecuzioni mobiliari promosse in base a cambiali è richiesta soltanto la registrazione dell'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione assegna la somma ricavata dalla vendita, nelle esecuzioni mobiliari promosse in base a sentenze o decreti ingiuntivi si richiede, oltre alla registrazione della suddetta ordinanza di assegnazione e successivamente ad essa, la registrazione del mandato di pagamento.

Avviene così che il creditore il quale agisca in base a titolo esecutivo costituito da sentenza o decreto ingiuntivo provveda una prima volta al pagamento della registrazione del titolo esecutivo (e per i decreti ingiuntivi era prevista anche la « seconda tassa »), una seconda volta al pagamento della registrazione della ordinanza di assegnazione,

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

ed una terza volta (ingiustificata, ad avviso dell'interrogante) al pagamento della registrazione del mandato di pagamento. Invece il creditore che agisce in base a cambiali provvede, come è giusto, alla sola registrazione dell'ordinanza.

L'interrogante desidera sottolineare il fatto che al creditore che proceda in base a sentenza o decreto ingiuntivo si impone una terza registrazione (quando già ne ha effettuate due) che si risolve non solo in un odioso balzello, ma anche e soprattutto in fastidiose incombenze che ritardano, talora anche di mesi, la riscossione della somma, ritiene assurda la disparità di trattamento rispetto ai creditori che agiscono su cambiali e chiede di sapere se l'inconveniente sia eliminabile con opportuno provvedimento amministrativo o circolare, o se occorra apposita iniziativa legislativa.

(4 - 01304)

RISPOSTA. — Nelle procedure di esecuzione mobiliare la vigente normativa in materia d'imposta di registro prevede espressamente (articolo 11 tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 634/1972) la esenzione dalla registrazione del titolo esecutivo fondato sulla cambiale; registrazione, viceversa, che è da eseguirsi in termine fisso in base alla prima parte della tariffa allegata al medesimo decreto 634, riguardo ad ogni altro titolo esecutivo.

Nessun dubbio può dunque sussistere circa il diverso trattamento fiscale che la legge riserva alle due categorie di titoli in questione.

Analogamente non può dar luogo ad incertezze la disciplina tributaria cui sono soggette le ordinanze di assegnazione della somma ricavata dalla vendita: la legge ne prevede la registrazione in termine fisso, senza alcuna distinzione connessa al titolo su cui la esecuzione è fondata.

Risulta invece che alcuni uffici giudiziari hanno espresso divergenti opinioni in ordine al trattamento tributario applicabile ai mandati di pagamento ed alle relative quietanze: ritiene taluno che l'obbligo della registrazione sussista per tutti i mandati di pagamento anzidetti, mentre si sostiene da altri che la

acquisizione alla procedura esecutiva della quietanza apposta sul medesimo mandato di pagamento non costituisce caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Quest'ultimo orientamento è ritenuto fondato dall'Amministrazione, a giudizio della quale il deposito in cancelleria della quietanza apposta dal creditore sul mandato di pagamento rilasciato dal giudice della esecuzione non realizza il « caso d'uso » previsto dalla su citata norma. Scopo di tale deposito è infatti la necessità di acquisire alla procedura esecutiva un particolare atto, idoneo a consentire all'amministrazione l'adempimento di una specifica obbligazione.

Il Ministro delle finanze

MALFATTI

7 giugno 1978

PINNA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che nuovamente, e da qualche tempo a questa parte, molte Amministrazioni comunali, unitamente alle locali stazioni dei carabinieri, vanno registrando numerose denunce da parte di allevatori per i ripetuti attacchi alle greggi di branchi famelici di cani randagi;

accertato che il fenomeno è presente nelle quattro provincie sarde, con particolare riguardo per l'oristanese che, in questi ultimi tempi, ha subito gravi danni a causa delle centinaia di pecore sgozzate, con gravi ripercussioni per le già provate economie dei pastori;

rilevato che il fenomeno, lungi dall'essere circoscritto, appare in costante sviluppo,

l'interrogante segnala l'opportunità di mobilitare le compagnie barracellari presenti in Sardegna, istituite con legge del 1898, le quali, mediante apposita convenzione, potrebbero essere utilizzate anche per la difesa del patrimonio ovino, avendo riguardo, appunto, alla loro particolare conoscenza delle campagne.

(4 - 00425)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

L'aggressione di ovini da parte di cani randagi nelle campagne delle provincie di Sassari, Nuoro ed Oristano non presenta indici di notevole incremento rispetto al passato e comunque tali da destare particolari preoccupazioni.

Il fenomeno, che sussiste da tempo in Sardegna, trae origine, in gran parte, dal fatto che gli stessi pastori, detenendo, per esigenze di guardiania, negli ovili molti cani, ne allontanano poi la numerosa prole che, abbandonata a se stessa, finisce per raccogliersi in branchi di randagi, che possono aggredire, per sfamarsi, il bestiame minuto.

Una certa presenza di tali animali si è registrata nella provincia di Cagliari, provocando a volte danni negli allevamenti e costituendo una minaccia per la diffusione dell'echinococcosi. Il prefetto ha pertanto provveduto a sensibilizzare, ai fini di una adeguata soluzione del problema, le Amministrazioni comunali e la locale sezione provinciale dell'ENPA, nonchè le Stazioni dell'Arma dei carabinieri per l'adozione di opportune misure di vigilanza.

Relativamente all'impiego delle compagnie barracellari, proposto dalla signoria vostra onorevole, per eliminare o quanto meno contenere il fenomeno in argomento, si fa presente che le stesse, in base alla vigente normativa di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, esplicano istituzionalmente compiti di prevenzione e repressione dei reati contro la proprietà privata nelle zone rurali, per cui non rientrano nelle loro attribuzioni specifici interventi contro la presenza incontrollata degli animali in argomento nelle campagne.

Spetta unicamente alle Amministrazioni comunali interessate disporre le misure ritenute più opportune, concertando con le locali sezioni dell'ENPA le modalità dei servizi, ovviamente nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro ad interim dell'interno*

ANDREOTTI

6 giugno 1978

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato che la Giunta regionale ha dichiarato la Sardegna « zona colpita da eccezionali avversità atmosferiche » e, conseguentemente, ha disposto per un intervento, peraltro più volte sollecitato dalle organizzazioni dei produttori, diretto a sostenere le categorie dedite all'allevamento;

accertato che la misura disposta (300 lire per ogni capo ovino allevato) non può in alcun modo risolvere il dramma della sopravvivenza del bestiame e che, con la censata misura, un pastore con 100 capi verrà in possesso della somma di lire 30.000 e posto nella condizione, quindi, di poter solo acquistare 2 quintali o 2 quintali e mezzo di mangimi;

rilevato che lo stesso provvedimento risulta oltremodo limitato per quanto attiene ai caprini ed ai suini, mentre per gli equini non risulta previsto alcun intervento;

preso atto dell'aumento impetuoso del prezzo dei mangimi e del loro imboscamento per la vendita a prezzi sempre più esosi e richiamata l'attenzione del Ministro sull'imponente operazione speculativa ai danni di coloro che sono dediti all'allevamento, incontrando — come è noto — immensi sacrifici e pericoli;

sottolineato che, al 31 dicembre 1971, il patrimonio ovino sardo ammontava a 2.641.472 capi, che lo stesso, in un decennio, ha avuto un aumento di 285.181 capi, con un incremento pari al 12,10 per cento, che, altresì, la produzione lorda vendibile delle attività di allevamento, sempre riferita al 1971 (comparto ovini), ha raggiunto i traguardi di 1.398.000 quintali di latte, 72.975 quintali di carne di agnello da latte e 26.626 quintali di lana, e che, infine, moltiplicando le censate produzioni per i rispettivi prezzi minimi e massimi riscontrati nel 1971, come informano recenti statistiche, si perviene ad una produzione lorda vendibile nel 1971 tra 36.804 milioni di lire e 41.816 milioni di lire,

si chiede — in considerazione dell'incidenza del valore prodotto sulla formazione del reddito nel comparto dell'agricoltura e della presenza di circa 35.000 addetti nel settore

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

dell'allevamento — un intervento deciso, da parte del Ministero, in favore delle categorie dedite all'allevamento, affinché si vada oltre il provvedimento regionale che, per gli angusti limiti entro cui è contenuto, suona offesa nei confronti dell'intera categoria, colpite ancora una volta ed inesorabilmente dalle ricorrenti calamità naturali, intervento che non può essere oltre procrastinato ove si tenga effettivo conto dei danni subiti.

(4 - 01687)

RISPOSTA. — Premesso che dal testo dell'interrogazione non si comprende a quali avversità atmosferiche la signoria vostra onorevole intende riferirsi, si rammenta che questo Ministero emette i provvedimenti amministrativi di sua competenza per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà in agricoltura, sulla base delle proposte formulate dalle Regioni interessate.

Poichè nessuna proposta d'intervento a favore degli allevatori danneggiati dalle avversità atmosferiche è pervenuto in questi ultimi tempi da parte della Regione Sarda, questo Ministero non ha elementi di valutazione per l'emissione dei provvedimenti di sua competenza o per dare spiegazioni in ordine ai limiti posti dalla Regione agli aiuti a favore degli allevatori stessi.

Si aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la competenza di questo Ministero per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla citata legge numero 364/1970, è limitata alla dichiarazione del carattere eccezionale delle avversità atmosferiche, al prelievo dei fondi ad alla ripartizione dei fondi stessi fra le Regioni interessate.

Spetta, poi, alle Regioni provvedere, ai sensi dell'articolo 70, primo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica numero 616/1977, ai successivi adempimenti relativi alle azioni operative.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

2 giugno 1978

PINNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali concrete iniziative il suo Ministero abbia intenzione di assumere relativamente alla necessità, da più parti affermata, di bloccare ogni nuova spesa che non formi oggetto dell'accordo di Governo, fino all'approvazione del bilancio dello Stato per il 1979.

(4 - 01854)

RISPOSTA. — In proposito si fa presente che il Tesoro — coerentemente con le enunciazioni programmatiche espresse dal Presidente del Consiglio in sede di presentazione del nuovo Governo — indipendentemente da ogni apprezzamento di merito o finanziario scaturente dai provvedimenti esaminati nelle competenti sedi parlamentari, non ha finora fornito adesione alcuna a proposte legislative che non fossero comprese negli impegni governativi. Il contrario avviso è stato motivato con espresso riferimento alla mancata inclusione delle iniziative fra quelle comprese nel programma di Governo.

Per quanto invece concerne i provvedimenti che hanno iniziato il loro *iter* prima dell'avvento del nuovo Governo questo Ministero potrà verificarne la compatibilità con il nuovo programma governativo via via che i provvedimenti saranno posti in discussione.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

5 giugno 1978

PITTELLA. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che nei comuni di Chiaromonte e di Senise (Potenza) corre voce del trasferimento della Tenenza dei carabinieri dal primo comune al secondo;

che tale voce alimenta il dissidio tra poveri e fomenta vecchi rancori,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se tale notizia risponde a verità;

2) quali motivazioni avrebbe il trasferimento;

3) quale significato avrebbe il nuovo carcere ormai ultimato in Chiaromonte, sede attuale della Tenenza.

(4 - 01780)

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro di grazia e giustizia.

Non sono in atto iniziative per il trasferimento della Tenenza dei carabinieri da Chiaromonte a Senise.

È in corso, invece, la ricerca di un nuovo stabile da adibire a caserma in quanto l'attuale immobile non risponde alle esigenze operative del Comando, manca di locali per gli alloggi dei militari celibi, non dispone di alloggi per il comandante.

Le ricerche dello stabile per la nuova caserma sono state estese in Senise dato che, nell'attuale sede, non si sono potuti reperire locali idonei ed anche il personale con famiglia non dispone di alloggi privati in Chiaromonte. Inoltre, lo scarso impegno operativo del Comando nell'area interessata ha consigliato di intraprendere l'esame di una diversa articolazione ordinativa.

Per quanto concerne la casa di pena mandamentale di Chiaromonte si informa, preliminarmente, che la stessa non è ancora ultimata, dovendosi eseguire alcuni lavori ritenuti necessari per il suo completamento.

L'istituzione della casa mandamentale di Chiaromonte si inquadra nel normale ambito del sistema penitenziario mandamentale previsto ed attuato in virtù della legge 29 novembre 1941, n. 1405: trattasi di istituti destinati ad un tipo di detenzione espressamente previsto dalla legge stessa, quale quella per reati importanti pene non superiori ad un anno e quella per espiazione di pene nei limiti predetti.

La insopprimibile funzione degli istituti mandamentali, cui appartiene la casa di Chiaromonte, è stata espressamente riconosciuta anche di recente, tanto che su tale materia è stato predisposto apposito disegno di legge, attualmente all'esame delle Camere, tendente appunto al potenziamento di detti istituti in considerazione dell'indiscusso contributo che essi possono portare alla risoluzione dei problemi penitenziari.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

9 giugno 1978

POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — L'Università agraria di Monte Romano ha avuto in concessione, per utilizzazione a pascolo, terreni demaniali del poligono di tiro nel comune di Monte Romano, da parte della Direzione generale del Demanio, nel periodo dal 1° ottobre 1953 al 30 settembre 1958. Per l'utilizzo di detti terreni è stata notificata ingiunzione a pagamento per saldo canoni pregressi per lire 13.159.101.

L'Università agraria summenzionata ha provveduto tempestivamente a richiedere al competente Demanio la riduzione al 50 per cento della somma richiestagli a sanatoria, così come la Direzione generale del Demanio ha già accordato con nota del 4 aprile 1973 (prot. 100574) all'Amministrazione comunale di Monte Romano, che è subentrata nello sfruttamento dei terreni medesimi, per canoni pregressi dal 1° ottobre 1958 a tutto l'anno 1972.

Si chiede di sapere, visto che trattasi di analoga materia del contendere e di due enti — Amministrazione comunale e Università agraria — che hanno scopi e finalità simili nell'interesse della generalità della popolazione di Monte Romano, perchè per la Università agraria non è stato ancora adottato il richiesto provvedimento a sanatoria, allo scopo di risolvere un'annosa questione relativa all'utilizzazione del terreno del poligono di tiro « Valle Marta » — con un criterio di giustizia equitativa che tenga conto, contemplandoli, degli interessi sia dell'Era-rio, sia dell'Università agraria e della generalità degli utenti lavoratori agricoli di Monte Romano — così come, peraltro, nella motivazione specifica della risoluzione a sanatoria, già presa dalla Direzione generale del Demanio, è stato stabilito nei confronti dell'Amministrazione comunale di Monte Romano « per la generalità della popolazione di codesto comune », per l'utilizzazione degli stessi terreni e per il periodo immediatamente successivo a quello goduto dall'Università agraria dello stesso comune.

(4 - 01026)

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

RISPOSTA. — La diversa natura e finalità dell'ente Comune rispetto alle Università agrarie giustificano il diverso trattamento che l'Amministrazione del demanio ha ritenuto di poter apprestare al primo.

Il Comune, quale ente pubblico territoriale, persegue scopi e finalità di indiscutibile interesse generale nei riguardi della collettività che risiede sul suo territorio, sicchè la certezza del vantaggio che l'utilizzazione dei terreni demaniali consente alla popolazione del Comune è parso all'Amministrazione elemento sufficiente per giustificare l'abbuono di parte del debito verso il demanio.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 giugno 1978

ROMEO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che l'Amministrazione finanziaria di Taranto, al fine di dare una sistemazione più razionale all'Ufficio unificato del registro, ha preso in fitto locali della società BESTAT per un canone di lire 118 milioni circa l'anno e non può effettuare il trasloco perchè mancherebbero i fondi di spesa per il trasloco stesso e l'arredamento;

tenuto presente che la consegna dei locali è avvenuta fin dal 15 febbraio 1978,

si chiede di conoscere quale azione il Ministro intende svolgere per mettere in grado la suddetta Amministrazione di prendere rapidamente possesso dei locali e di provvedere al loro arredamento.

(4 - 01761)

RISPOSTA. — I nuovi locali cui allude la signoria vostra onorevole sono stati presi in consegna dall'Amministrazione il 16 febbraio 1978 e le operazioni di trasloco, proprio in considerazione della segnalata esigenza di pronta sistemazione, sono state iniziate e concluse ancora prima del formale provvedimento (n. 35542 dell'11 marzo 1978) con cui il Ministero del tesoro — Provveditorato generale dello Stato — ha autorizzato la spesa

relativa al trasporto degli atti e dei mobili dalla vecchia alla nuova sede.

Inoltre, per quanto riguarda l'arredamento della nuova sede si fa presente che lo stesso Provveditorato generale dello Stato ha recentemente fatto conoscere di aver disposto l'assegnazione dei nuovi mobili richiesti dall'ufficio del registro interessato, ad integrazione di quelli attualmente in dotazione, parzialmente utilizzabili.

Pertanto, anche sotto tale aspetto, può ragionevolmente affermarsi che entro brevissimo tempo sarà provveduto alla definitiva sistemazione dell'ufficio in questione.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 giugno 1978

SCAMARCIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, a tutt'oggi, i Ministri interrogati non si sono espressi ufficialmente sull'esatta interpretazione dell'articolo 29 della legge del 1970, per quanto concerne l'esecutività delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione dell'Ente irrigazione nell'ottobre 1977, scaduto il termine di 90 giorni previsto dalla legge medesima.

Considerato che il personale dell'Ente irrigazione ha preannunciato un'azione di lotta articolata che arrecherebbe intralci all'attività agricola nei comprensori irrigui di tre regioni, alle forniture di acqua all'« Italsider » di Taranto e agli acquedotti per usi civili delle popolazioni meridionali, si chiede di conoscere se non ritengano di fornire all'amministrazione dell'Ente irrigazione e degli altri enti ritabellati più precise indicazioni atte ad evitare momenti di tensione del personale, che legittimamente aspira all'acquisizione del trattamento giuridico ed economico del parastato.

(4 - 01769)

RISPOSTA. — Si premette che le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione

ne dell'Ente irrigazione in Puglia e Lucania nell'ottobre 1977, dopo la scadenza del termine di 90 giorni previsto dall'articolo 29 della legge n. 70/1975, riguardano sia la parte normativa relativa all'applicazione della legge, sia le variazioni apportate ai capitoli di bilancio per la copertura finanziaria dei relativi oneri. Ai fini dell'approvazione delle dette deliberazioni, previo esame da parte di questo Ministero, è stato predisposto il decreto interministeriale in data 21 dicembre 1977, trasmesso al Ministero del tesoro per la firma di concerto.

È da considerare che l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1976 richiede, come *conditio sine qua non*, che:

1) le tabelle di equiparazione tra i ruoli e le categorie del preesistente ordinamento ed i ruoli e le qualifiche del nuovo, nonché l'equiparazione tra le preesistenti qualifiche ed i nuovi livelli di stipendio vengano approvate dagli organi governativi, dovendosi tener conto che, per gli Enti tabellati con la stessa legge n. 70/1975, le rispettive tabelle di equiparazione formano parte integrante del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, mentre, per l'Ente irrigazione in Puglia e Lucania, è necessario che tale adempimento venga ora compiuto, tenuto conto che soltanto successivamente, e precisamente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 666 del 16 giugno 1977, detto Ente è stato dichiarato utile e necessario;

2) Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per il tesoro, proceda, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 70/1975, all'attribuzione al direttore generale del livello retributivo, sulla base di una classificazione dell'Ente, espressamente enunciata nel primo comma dell'articolo 27 di detta legge e correlata al grado di importanza da determinare secondo i criteri indicati nelle lettere a), b), e c) del richiamato articolo 20.

In tale fase procedurale è da escludere che possa trovare applicazione l'articolo 29 della legge n. 70/1975, secondo il quale, trascor-

so il termine di 90 giorni, le delibere non restituite diventano esecutive.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

2 giugno 1978

SGHERRI, CARRI, PISCITELLO, MINGOZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che, a seguito del crollo del ponte ferroviario nei pressi della stazione di Verbania-Pallanza, la linea del Sempione è interrotta dal mese di ottobre 1977, gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative concrete siano state assunte per il rapido ripristino del ponte, tenendo in particolare conto il fatto che la linea ferroviaria del Sempione è una delle più importanti del nostro Paese, dal momento che collega l'Italia alla Francia ed alla Svizzera e, attraverso questi due Paesi, ad una vasta parte dei Paesi del Nord-Europa, richiamando altresì l'attenzione sul grave danno economico che deriverebbe al Paese dal calo delle presenze turistiche, qualora non si provvedesse ad un'immediata sistemazione della linea.

In conseguenza di detta interruzione, il collegamento ferroviario tra Domodossola e Milano, e da qui al resto dell'Italia, viene effettuato attualmente a mezzo servizi su strada sostitutivi, con conseguenze per viaggiatori e bagagli che ben si possono immaginare. Si pensi che i treni provenienti dal Nord si fermano a Domodossola: qui i viaggiatori si debbono trasferire assieme ai loro bagagli su degli autobus che li attendono sulla piazza della stazione; arrivati a Stresa o a Baveno, avviene nuovamente il movimento dagli autobus ai treni per proseguire per Milano.

Considerando l'avvicinarsi delle feste di fine anno, durante le quali gran parte dei nostri lavoratori all'estero rientrano ai luoghi di origine con le loro famiglie, e tenendo conto che la maggior parte di loro viaggia con grandi e numerosi bagagli e con figli minori, per cui le conseguenti trasferte di bagagli e bambini dai treni agli autobus e da-

gli autobus ai treni, molto spesso nel cuore della notte, rasenteranno il dramma, gli interroganti domandano:

quali provvedimenti sono stati presi per alleviare i disagi dei nostri emigrati per il loro viaggio di andata e ritorno nel periodo natalizio;

se risulta che i servizi di portabagagli sono attualmente già insufficienti per il movimento naturale di detta linea e che, inoltre, non c'è nessun avviso o nessun incaricato che informi i viaggiatori del diritto che hanno al portabagagli gratuito dai treni fino agli autobus e viceversa, per cui pochi se ne servono;

se le Ambasciate ed i Consolati italiani nei Paesi europei fanno opera di informazione presso i nostri emigrati affinché siano messi al corrente di quanto avviene su tale linea e perchè siano preparati ad affrontare i gravi disagi;

se non si ritiene opportuno preparare, assieme alla nostra società di bandiera « Alitalia », dei voli *charter* o delle agevolazioni notevoli per andare incontro alle famiglie che viaggiano con figli minori.

(4 - 01550)

RISPOSTA. — Effettivamente la linea del Sempione nel tratto Arona-Domodossola è tuttora interrotta a causa del cedimento di una pila del ponte a tre luci sul fiume Toce, al Km. 25+734, ma i lavori per riattivare la circolazione mediante l'approntamento di una deviated provvisoria, da realizzare con una travata scomponibile tipo SKB di m. 120, poggiante su due pile in cemento armato e con due campate di approccio di circa m. 25 ognuna, si sono svolti alacramente.

Completate le opere in terra e murarie, anche il montaggio della travata scomponibile SKB, iniziato da un distaccamento del Genio ferrovieri il 15 febbraio 1978, è stato già ultimato. La successione delle operazioni e l'afflusso dei materiali non hanno subito ritardi grazie all'impegno ed alla abnegazione dei militari che, anche in condizioni atmosferiche decisamente avverse, hanno lavorato con doppi turni.

Attualmente sono in corso le operazioni per la definitiva sistemazione della medesima travata sugli apparecchi di appoggio posti sulle pile.

Il ripristino della circolazione avverrà sulla deviated provvisoria, realizzata con il varo di detto ponte, a partire dal giorno 27 maggio prossimo venturo.

Per quanto riguarda il ripristino dell'attraversamento definitivo, si informa che è stato ultimato il recupero delle travate metalliche, che erano in opera sul ponte crollato, e si sta predisponendo per la loro riparazione, al fine di riutilizzarle nella ricostruzione dell'opera, il cui progetto è in corso di approntamento.

In merito alla circolazione dei treni nel periodo natalizio, s'informa che è stato possibile evitare, ad una buona parte dei viaggiatori, ed in particolare ai lavoratori che sono rientrati in Italia in occasione delle festività di fine anno, il disagio del trasbordo conseguente all'interruzione della linea di Domodossola, istradando alcuni treni sulla deviazione a semplice binario Premosello-Borgomanero-Novara, la cui potenzialità, fortemente condizionata dalle limitazioni del peso e della lunghezza dei treni imposte dalla capacità di traino dei mezzi di trazione, nonché dalla contenuta lunghezza dei binari di ricevimento delle stazioni, è stata sfruttata al massimo.

Hanno impegnato infatti tale deviazione 12 treni speciali provenienti dalla Svizzera, con la maggiore concentrazione il 23 dicembre 1977, e 3 treni che hanno riportato i lavoratori nei luoghi di residenza all'estero.

Le 3 coppie di treni ordinari notturni (222/223 « Lombardia Express », 224/225 e 324/325) che, a causa dell'interruzione in questione vengono istradati via Premosello-Borgomanero-Novara, sono state rinforzate o sussidiate, nelle giornate di più intenso traffico, con treni straordinari, circolanti sul medesimo itinerario.

Nei giorni 23, 24 e 25 dicembre, la sezione del treno 321 proveniente da Berna e Ginevra per Venezia (i cui viaggiatori proseguono mediante trasbordo su pullman fra Domodosso-

la e Stresa) è stata sussidiata da un apposito treno, che ha percorso la linea deviata.

Analogamente, a sussidio dei treni 323 e 227, il 22 dicembre è stato effettuato un treno proveniente da Berna e Ginevra per Milano, anch'esso istradato via Borgomanero, evitando in tal modo il trasbordo ai viaggiatori interessati a quel collegamento.

Le deviazioni hanno comportato una maggiore percorrenza di circa 2 ore rispetto agli orari previsti sulla linea principale prima dell'interruzione.

Si precisa, nell'occasione, che per poter sfruttare al massimo, come sopra detto, la linea Premosello-Borgomanero-Novara è stato necessario attuare alcuni provvedimenti di emergenza fra i quali la soppressione di alcuni treni merci per il recupero dei locomotori diesel.

Sono stati, infine, istradati via Chiasso alcuni treni di sdoppiamento a treni ordinari interessanti il transito di Domodossola e tutti i treni speciali da e per la Germania ed il Belgio.

A cura delle Ferrovie federali svizzere sono stati distribuiti agli utenti appositi manifestini comprendenti gli orari dei treni sia per l'andata che per il ritorno, e l'indicazione degli istradamenti previsti.

A favore dei viaggiatori costretti al trasbordo sono stati messi a disposizione 5 *pullmans* per ogni treno, rinforzati fino a 14 per i treni più affollati e nelle giornate di punta, ed è stato assicurato gratuitamente il servizio di facchinaggio, reclamizzandolo con continui annunci a mezzo altoparlante.

Questa organizzazione ha consentito di svolgere con sufficiente regolarità le operazioni di trasbordo che, tuttavia, in qualche caso sono state appesantite per l'eccessiva quantità di bagagli da trasportare ed, in altre occasioni, sono state ostacolate dal maltempo.

Infine le Compagnie di navigazione aerea nazionali, interessate al riguardo, hanno fatto presente che, pur non avendo potenzialità di trasporto sovrabbondanti, avrebbero in linea di massima fronteggiato eventuali richieste straordinarie dell'utenza, di concerto con il vettore istituzionalmente a ciò preposto quale concessionario di linee internazionali e cioè l'Alitalia.

Quest'ultima ha in particolare fatto presente di tenere costantemente sotto controllo, unitamente alla Swiss Air, la situazione dei collegamenti con la Svizzera in relazione all'interruzione della linea ferroviaria del Sempione, assicurando di essere disponibile a soddisfare eventuali richieste di incremento di capacità.

Non sono però pervenute a questa Amministrazione richieste per interventi straordinari nè da vettori aerei, nè da enti o forze sociali interessati al settore.

Il Ministro dei trasporti e ad interim della marina mercantile
COLOMBO

25 maggio 1978

TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se risponde a verità la notizia secondo cui le autorità sovietiche responsabili dei « Cosmos » non hanno fornito al nostro Governo alcuna indicazione, tanto che tutta la organizzazione di prevenzione e di allarme ha potuto essere messa a punto dal nostro Paese soltanto grazie alle continue e tempestive segnalazioni della NASA americana;

2) se risponde a verità il fatto che i sovietici si sono resi responsabili della violazione di precisi accordi internazionali circa le orbite su cui far gravitare i satelliti, la costruzione degli ordigni e la protezione degli apparati nucleari in essi contenuti;

3) se risponde a verità la notizia secondo cui la mobilitazione del nostro apparato difensivo ha dovuto essere realizzata con particolari accorgimenti, che ne diminuivano l'efficienza, allo scopo di evitare il timore di un « golpe »;

4) se e quali passi il Governo intende compiere nei confronti del Governo sovietico per protestare contro la mancata tempestiva segnalazione di quanto stava accadendo e quali passi intende compiere per ringraziare il Governo USA di essersi così efficacemente sostituito a quello dell'URSS, cioè a quello responsabile del gravissimo incidente.

(4 - 01666)

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del consiglio dei ministri e sentito il Ministero degli affari esteri.

Sulla recente vicenda riguardante il pericolo della caduta di un satellite sovietico in un luogo imprecisato del globo e le conseguenti misure di protezione civile adottate nella emergenza, si è svolto, come è noto, all'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta del 10 aprile 1978, un ampio dibattito in relazione a varie interrogazioni di contenuto analogo a quella presentata dalla signoria vostra onorevole.

Si richiamano e si confermano, pertanto, le dichiarazioni rese dal Governo in quella sede, facendo presente, con particolare riguardo ai quesiti posti al punto 4 dell'interrogazione, che il Ministero degli affari esteri non ha mancato di esprimere le proprie doglianze per non aver ricevuto dalle autorità sovietiche diretta informazione del cambiamento di orbita del satellite e della possibilità di un suo impatto anche in zona abitata.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro ad interim dell'interno*

ANDREOTTI

6 giugno 1978

TODINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, nell'imminenza della nuova scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l'anno 1977, non ritenga opportuno estendere quanto previsto dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche ai titolari di reddito da lavoro subordinato tassato all'origine. Detto articolo attiene alle pensioni di cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito e prevede che, ai fini della concessione della pensione sociale, « dal calcolo dei redditi è escluso il reddito dominicale della casa di abitazione ».

L'estensione di tale criterio legislativo ai titolari di reddito da lavoro subordinato, tassato all'origine, provocherebbe l'esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi ove i contribuenti di cui trattasi fossero anche proprietari della casa abitata.

Si verrebbe, così, a dare una pratica attuazione all'articolo 47 della Costituzione (« la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, eccetera, favorisce l'accesso al risparmio popolare, alla proprietà dell'abitazione, eccetera »); inoltre, si avrebbe, come conseguenza, un notevole sgravio dei compiti degli uffici finanziari preposti al controllo delle dichiarazioni dei redditi.

Il minor gettito fiscale, a parere dell'interrogante, sarebbe ampiamente compensato dalla più utile destinazione del personale di detti uffici finanziari.

(4 - 01800)

RISPOSTA. — La proposta della signoria vostra onorevole contiene senza dubbio spunti interessanti di riflessione, anche in considerazione delle finalità che la sua attuazione mira a realizzare.

È tuttavia non irrilevante la preoccupazione che una eventuale modifica legislativa nel senso auspicato darebbe luogo a fondati dubbi di costituzionalità a fronte del principio contenuto nell'articolo 53 della Carta fondamentale, introducendosi una evidente discriminazione nell'ambito della medesima categoria dei titolari di reddito da lavoro subordinato, oltre che nei confronti dei titolari di reddito di diversa natura.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 giugno 1978

TODINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, nell'imminenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per il 1977, non intenda esaminare la possibilità di disporre che, nel caso in cui i magistrati della Corte dei conti, per carenza di locali, siano costretti a svolgere la loro attività lavorativa nella propria abitazione, si debba riconoscere loro una detrazione, anche se in maniera forfettaria, della spesa praticamente sostenuta.

Si verifica, infatti, che una stanza dell'abitazione privata dei magistrati in parola debba essere destinata ad una pubblica funzio-

ne e quindi la relativa manutenzione (illuminazione, riscaldamento, pulizia, uso del telefono per ragioni di ufficio, quota parte condominiale, eccetera) viene praticamente a gravare sul bilancio familiare dei magistrati ai quali lo Stato non è in grado di assicurare una sede per l'espletamento del lavoro di udienza.

(4 - 01801)

RISPOSTA. — La proposta della signoria vostra onorevole non è condivisa dall'Amministrazione poichè appare in contrasto con la normativa fiscale vigente.

È noto infatti che l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, prevede, al 1° comma (lettera a), che a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito viene forfettariamente concessa ai titolari di redditi di lavoro dipendente una detrazione di imposta di lire 84.000. Pertanto, tutte le spese sostenute dai lavoratori dipendenti per la produzione del loro reddito di lavoro sono da intendersi assorbite dalla predetta detrazione d'imposta.

Per altro una eventuale soluzione legislativa nel senso segnalato non mancherebbe di provocare analoghe richieste, a cui l'Amministrazione ben difficilmente potrebbe sottrarsi.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

7 giugno 1978

VIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che con la circolare ministeriale n. 43/720 del 23 luglio 1972 è stata disciplinata la concessione di congedi al personale docente e supplente;

che in virtù di tale circolare i docenti supplenti hanno diritto a tutti i congedi speciali (matrimonio, sindacale, amministrativo, giudice popolare, puerperio, esami, eccetera), tranne che a quelli per motivi di salute;

che tale privazione risulta di fatto anticostituzionale togliendo ad alcuni cittadini il diritto alla tutela della propria salute,

a differenza di quanto avviene per tutti gli altri lavoratori;

che la concessione di almeno 20 giorni annui di congedo retribuito per motivi di salute, documentati così come previsto per i docenti non supplenti, renderebbe meno difficile la vita a migliaia di persone che, pur sovente, sono incaricate di supplenze di lunga durata,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di emanare una circolare che preveda la concessione di eventuale congedo straordinario per motivi di salute al personale docente supplente, secondo il seguente schema:

giorni venti di congedo straordinario usufruibili in qualsiasi momento per i supplenti annuali;

un giorno di congedo (fino ad un massimo complessivo di venti giorni in un anno scolastico) per ogni settimana di servizio già prestato (anche in scuole diverse) in qualità di docente supplente durante il medesimo anno scolastico.

(4 - 01659)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno chiarire, preliminarmente, che l'istituto della supplenza, nel settore dell'insegnamento, si configura ai sensi delle disposizioni vigenti in supplenza annuale e supplenza temporanea.

I supplenti annuali, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 2 della legge n. 1728 del 30 dicembre 1960, cadono sotto la normativa, concernente lo stato giuridico degli insegnanti incaricati, contenuta nella legge 19 marzo 1955, n. 160; al riguardo, si ricorda che la decisione del Consiglio di Stato, numero 430 dell'8 maggio 1973, ha esteso le disposizioni previste dall'articolo 9 di questa ultima legge — relativamente al mantenimento del rapporto di impiego dei docenti incaricati in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni — anche ai professori incaricati al primo anno di insegnamento, che si assentino dalla scuola per malattia.

Per quanto concerne, invece, gli insegnanti supplenti temporanei, il problema posto dalla signoria vostra onorevole circa l'esigenza di concedere anche a tale personale

8 GIUGNO 1978

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 43

un determinato periodo di congedo, per accertati motivi di salute, è all'esame di questo Ministero e potrà trovare adeguata soluzione nel disegno di legge, attualmente in preparazione, per rendere omogenei alcuni aspetti dello stato giuridico del personale docente, di ruolo e non di ruolo.

*Il Sottosegretario di Stato
per la pubblica istruzione*
Franca FALCUCCI

VILLI, URBANI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere se è ammissibile che un istituto universitario resti chiuso per mancanza di un nulla osta di agibilità dei vigili del fuoco e per le difficoltà che si frappongono al reperimento di un custode tra il personale universitario, come è accaduto all'Istituto di fisica dell'Università di Roma, secondo quanto riportato dai giornali il 20 ottobre 1977.

Sembra, infatti, agli interroganti che, in un momento delicato come questo per tutti gli atenei e per quello romano in particolare, lo sforzo che il personale docente e non docente sta facendo per la piena utilizzazione delle strutture non debba essere va-

nificato dalla mancanza di adeguata tempestività di qualche ufficio che non sembra partecipare con il dovuto senso di responsabilità alla soluzione di importanti problemi sociali e culturali, alimentando così la convinzione che tutto deperisca per colpa della burocrazia.

(4 - 01410)

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome del Ministro della pubblica istruzione.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, a seguito degli accertamenti tecnici debitamente effettuati in ordine al progetto di sistemazione dell'Istituto di fisica dell'Università di Roma, ha comunicato, in data 2 novembre scorso, all'Ateneo e all'Amministrazione comunale il proprio assenso per l'agibilità dello stesso Istituto, la cui attività si svolge ora normalmente.

Si soggiunge che il Rettorato dell'Università ha provveduto ad assegnare all'Istituto in questione un usciere con mansioni anche di custode.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro ad interim dell'interno*
ANDREOTTI

6 giugno 1978